

STATUTO

**SANT'ANTONIO INFANZIA
SERENA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERCATO SAN SEVERINO SA VIA
TOMMASO SANSEVERINO 12

Numero REA: SA - 424630

Codice fiscale: 05162230659

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

ART. 8) I soci dichiarano di autorizzare l'amministratore unico testè nominato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, a richiederne l'iscrizione nell'Albo indicato dal D.Lgs. 220/2002 e ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste dal Registro delle Imprese di Salerno al fine delle iscrizioni di legge.

ART. 9) La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale che, sottoscritto dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale.

ART. 10) Il presente atto e le relative formalità sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ed a tal fine i comparenti dichiarano:

- che la società è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, secondo le disposizioni degli articoli 2512 e seguenti c.c.;

- che lo Statuto sociale prevede i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 11) Le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico della Società qui costituita, per l'importo presumibile che le parti comparenti indicano in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che, a mia domanda, lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

Consta di quattro fogli scritti parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno per facciate quindici e fin qui della presente e viene sottoscritto alle ore ventuno e minuti zero.

F.to: Bruno Pellegrino, Maria Pellegrino, Anna Pellegrino, Umberto Salomi notaio (sigillo)

SEGUE QUANTO ALLEGATO:

STATUTO

della società cooperativa

"SANT'ANTONIO INFANZIA SERENA società cooperativa sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata "SANT'ANTONIO INFANZIA SERENA società cooperativa sociale".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Mercato San Severino (SA), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso

il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. A) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento dei soci e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci. La Cooperativa si ispira ai principi che sono la base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ed essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

La Cooperativa intende perseguire e realizzare i propri scopi esercitando attività socio sanitarie ed educative, senza fine di lucro, così come definite dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, lettera A. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro sulla base di norme di regolamento interno, che definiscono l'organizzazione del lavoro prestato dai soci stessi. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le loro capacità pro-

fessionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza a cui eventualmente potrà aderire nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

organizzazione e gestione di servizi scolastici, di formazione e istruzione, tramite il coinvolgimento dei propri soci. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi sociali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento di interessi generali della comunità. Più in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

- = promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attività scolastica, formativa ed interventi educativi in genere;
- = organizzare di attività di promozione, nonché corsi di formazione, di istruzione ed aggiornamento tramite attività educative, scolastiche, parascolastiche ed aggregative.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi:

- = istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indiretta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di servizi per la prima infanzia;
- = istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indiretta, di scuole, anche paritarie e/o parificate, di ogni ordine e grado integrate ad attività educative di istruzione o sociali o assistenziali;
- = istituzione e gestione di centri promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;
- = servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre strutture

di accoglienza;

= pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;
= realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per tirocinanti, attivita' di prevenzione;

= gestione di attivita' animative, sportive, riabilitative ed aggregative;

= realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;

= attivita' di formazione e consulenza;

= gestione di mense, cucine, attivita' di catering;

= istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, ecc.;

= attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro la quale opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attivita' di educazione, formazione e istruzione.

La Ludoteca baby parking vuole raggiungere le seguenti finalita':

- offrire il servizio anche ai bambini di eta' inferiore a tre anni con una struttura organizzata su misura per loro, uno spazio dotato di giochi e passatempi, un centro che stimoli la loro creativita' attraverso i laboratori e le attivita' organizzate (per esempio la fotografia, la grafica, la ceramica, la tessitura, il teatro, il ballo, tornei sportivi, ecc.);
- poter fittare la sala per feste di compleanno e offrire un servizio di catering;

- far incontrare bambini di diverse eta' e provenienza sociale in uno spirito di solidarieta' e amicizia;

- offrire il servizio di Baby-Sitting a domicilio; il servizio e' accessibile ai bambini con eta' compresa tra zero mesi e i dodici anni;

- vendere al dettaglio prodotti per organizzare feste.

La societa' garantisce anche il trasporto tramite pulmino e il servizio di doposcuola.

Inoltre la cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita' suddivise per tipologia di utenti:

A - svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunita' familiari;
 - 1.2. comunita' educative;
 - 1.3. comunita' di pronta accoglienza;
 - 1.4. comunita' alloggio per adolescenti;
 - 1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;
 - 1.6. centri per l'infanzia;
 - 1.7. spazi per bambini e per famiglie;
 - 1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
 - 1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
 - 1.10. scuole materne (o dell'infanzia);
 - 1.11. scuole elementari (o primarie);
 - 1.12. scuole medie (inferiori e superiori);
 - 1.13. centri gioco con affido;
 - 1.14. servizi "tempo per le famiglie";
 - 1.15. centri e

stivi; 1.16. centri ricreativi; 1.17. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; 3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; 3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari; 3.4. servizio di dopo scuola a bambini nell'eta' prescolare e scolare; 3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo; 3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

4. la prestazione di qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate;

B - svolgimento di servizi rivolti a diversamente abili, minori ed adulti, attraverso:

1. la gestione complessiva di: 1.1. comunita' alloggio; 1.2. comunita' socio-educativa-riabilitativa; 1.3. residenze protette; 1.4. centri socio-educativi e riabilitativi diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sottoindicati servizi di carattere territoriale: 3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; 3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici; 3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; 3.4. servizi presso soggiorni climatici; 3.5. servizi di trasporto; 3.6. servizi di attivita' motoria; 3.7. servizi di psicomotricita'; 3.8. servizi di musicoterapica; 3.9. attivita' sportivoriabilitativa;

4. la prestazione di qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate;

C - svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

1. la gestione complessiva di: 1.1. comunita' alloggio; 1.2. case albergo; 1.3. case di riposo; 1.4. residenze protette; 1.5. centri diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: 3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base; 3.2. servizi di assistenza tutelare; 3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata; 3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici; 3.5. servizi di trasporto; 3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale; 3.7. servizi di attivita' motoria; 3.8. servizi di psicomotricita'; 3.9. servizi di musicoterapica;

4. la prestazione di qualunque altra attivita' affine o con-

nessa a quelle sopraindicate;

D - svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali:

1. la gestione complessiva di: 1.1.comunita' alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico; 1.2. comunita' familiari; 1.3. alloggi sociali per adulti in difficoltà'; 1.4 centri di pronta accoglienza per adulti; 1.5. case famiglia; 1.6. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; 1.7. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio; 1.8. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio; 1.9. servizi di attività motoria; 1.10. servizi di psicomotricità'; 1.11. servizi di musicoterapia; 1.12. attività sportiva-riabilitativa;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale; 3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

1. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;

2. centri semiresidenziali;

3, tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semiresidenziali per giovani in difficoltà', soggetti in disagio sociale;

4. centri di aggregazione giovanile;

5. sportelli o centri informa giovani e/o donne;

6. sportelli per extracomunitari e stranieri;

7. servizi di mediazione linguistica;

8. servizi ludico ricreativi;

9. ludobus;

10. servizio di portierato sociale;

11. servizio di cuoco, aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;

12. servizio ausiliario-inservientistico;

13. servizio di scodellamento pasti;

14. servizio di refezione scolastica;

15. servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;

16. servizi di trasporto sociale;

17. servizi di telefonia sociale;

18. servizi di telemonitoraggio;

19. centri di ascolto e di counselling;

20. centri di consulenza sui disturbi dell'apprendimento;

21. servizi terapeutici e riabilitativi dei disturbi dell'apprendimento;

22. servizi di assistenza sociale;

23. consultori familiari;

24. promozione e gestione di attivita' di pet therapy;

25. qualunque altra attivita' affine o connessa a quelle sopraindicate.

La cooperativa puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili, in particolare con enti locali, a.s.l., diocesi, parrocchie, istituti, comunita', pensionati, case famiglia, centri sociali e di medicina sociale, centri diurni, centri sociali di educazione permanente, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado, carceri minorili, case di rieducazione, centri di rieducazione, centri di disintossicazione, centri di animazione del tempo libero, consultori familiari, centri di assistenza per handicappati, provveditorato agli studi, enti ospedalieri, anche psichiatrici, tribunali dei minori, istituti per l'infanzia, ministero di grazia e giustizia, asili nido.

La cooperativa favorira' tutte le iniziative finalizzate all'approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro famiglie, del personale docente e non docente e di tutti coloro che sono a cio' interessati. La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvedera' a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attivita' e delle attivita' collaterali.

La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; concedere fidejussioni, garanzie reali e/o personali, anche per obbligazioni di terzi; aprire laboratori, depositi, agenzie, filiali, succursali, sedi secondarie per tutto il territorio nazionale ed anche all'estero; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini nei limiti di cui all'articolo 2361 del codice civile, costituire consorzi e/o raggruppamenti di imprese.

La società si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed

i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-

le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può re-

cedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore

si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- il Tesoriere.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione,

da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società e' amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, an-

che non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione e' fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,

in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere piu' anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del rap-

porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-

mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite, previa osservanza di quanto disposto dalla legge, a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di nella cui circoscrizione vi è la sede della società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.F.to: Bruno Pellegrino, Maria Pellegrino, Anna Pellegrino, Umberto Salomi notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 23 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.